

Responsabile della trasparenza per la Provincia di Grosseto:

avv. Emilio Ubaldino (Segretario-Direttore Generale)
Piazza Dante n.35, Grosseto
Telefono 0564/484236

Le richieste possono essere inviate alla casella di posta elettronica certificata: [provincia.grosseto\(ad\)postacert.toscana\(punto\)it](mailto:provincia.grosseto(ad)postacert.toscana(punto)it) o al numero di Fax 0564 417458.

Ciascun Dirigente è responsabile per competenza della pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa e, conseguentemente, sono altresì responsabili nei procedimenti di accesso a tali dati ed atti.

Nome del Dirigente	Riferimenti Telefonici	E-mail istituzionale	Materie trattate
Massimo Luschi	0564 484201	m.luschi@provincia.grosseto.it	Protezione Civile e mobilità
Laura Pippi	0564 484164	l.pippi@provincia.grosseto.it	Istruzione, Sociale, Politiche Giovanili, Sport, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità
Alessandro Lombrano	0564 484761 0564 484723	a.lombrano@provincia.grosseto.it	Economia e Imprese, Pianificazione e Gestione del Territorio, Cooperaz. internazionale
Renzo Ricciardi	0564 484270	r.ricciardi@provincia.grosseto.it	Viabilità, Lavori Pubblici e Edilizia Provinciale
Fabio Fabbri	0564 484442	f.fabbri@provincia.grosseto.it	Agricoltura
Giampiaro Sammuri	0564 484814	g.sammuri@provincia.grosseto.it	Ambiente e Conservazione della Natura
Francesco Tapinassi	0564 484840	f.tapinassi@provincia.grosseto.it	Turismo, Cultura e d Eventi
Silvia Petri	0564 484131	s.petri@provincia.grosseto.it	Bilancio, Patrimonio e Personale
Luciano Bartoli	0564 484902	l.bartoli@provincia.grosseto.it	Polizia Provinciale

Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dei suddetti Dirigenti, il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale dott. Emilio Ubaldino.

Accesso civico

introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa.

art. 5 D.lgs 33/2013

1. L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e **va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.**
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.